REGIONE LAZIO
Assessorato All'Urbanistica e Casa

L'Assessore

07 ottobre 2002

prof. n 21578

Alle Prefetture del Lazio Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblici Spettacoli Loro Sedi

Alle Province del Lazio Loro Sedi

Ai Comuni del Lazio Loro Sedi

Alle ASL del Lazio Loro Sedi

Agli Ordini degli Architetti del Lazio Loro Sedi

Agli Ordini degli Ingegneri del Lazio Loro Sedi

Ai Collegi dei Geometri del Lazio Loro Sedi

Oggetto: Manifestazioni temporanee in luoghi aperti al pubblico. Prescrizioni e criteri orientativi per l'accessibilità. D.P.R. 503/96

La Giunta regionale con delibera n. 428 del 15/02/2000 ha istituito presso la Direzione regionale Urbanistica e Casa il Progetto interdisciplinare "Città per tutti" (Area 13/O). Esso ha, tra l'altro, competenza in materia di gestione e organizzazione funzionale degli spazi, costruiti e non, in relazione alla accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche per la fruizione degli stessi da parte di tutti i cittadini, compresi coloro che, soffrono per una ridotta mobilità.

Da varie segnalazioni pervenute ed in numerose occasioni è emerso che le disposizioni vigenti in materia <u>vengono frequentemente sottovalutate e quindi disattese</u>, in modo particolare riguardo alle manifestazioni temporanee (fiere, spettacoli, concerti, ecc.) che si svolgono nell'ambito di aree e spazi pubblici.

Generalmente queste manifestazioni si svolgono nell'ambito di piazze, parchi pubblici, giardini storici e aree archeologiche.

Al proposito si fa presente quanto segue.

Le norme relative all'accessibilità generalizzata ed al superamento delle barriere architettoniche devono applicarsi anche agli spazi pubblici ed agli allestimenti temporanei relativi a qualsiasi attività ed evento "aperto al pubblico". Tutto ciò ai sensi del DPR n. 503/96, art. 1, comma 3, che costituisce il Regolamento della L. 118/71, art. 27.

Al proposito, va evidenziato che una notevole fascia di popolazione, secondo dati dell'U.E, pari ad oltre il 20% del totale, è costituita da persone che per periodi temporanei o permanenti, soffre di una ridotta capacità motoria o sensoriale (anziani, incidentati, artrosici, cardiopatici, ecc.).

Queste persone, allo stato attuale, non vengono messe in condizione di esercitare agevolmente i propri diritti riguardo alla reale possibilità di fruire di luoghi e spazi delle città e dei relativi eventi o attività che in essi vengono svolti.

Al proposito va anche considerato che, ai sensi della Legge n. 41/86, art 32, comma 20, "non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme" per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Più specificamente l'art. 20 del citato DPR n. 503/96, prescrive, tra l'alto, che gli elaborati tecnici relativi ai progetti predisposti per la richiesta delle dovute autorizzazioni, "debbano chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti".

Il successivo art. 21, comma 1, in attuazione alla legge n. 104/92, art. 24, stabilisce che è fatto obbligo di allegare ai progetti di qualsiasi costruzione o manufatto, ancorché a carattere temporaneo, "la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso ...".

Successivamente "spetta all'Amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità", (art. 21. comma 2) Tutto ciò vale anche per le attrezzature e gli allestimenti da predisporre nell'ambito delle aree e degli immobili di particolare pregio storico, archeologico e ambientale di cui al D. lgs. n. 490/99.

Sulla base di quanto sopraesposto appare opportuno suggerire alcune direttive o "linee – guida" per la realizzazione e la gestione degli spazi e delle attrezzature in argomento, ancorché predisposte per un periodo temporaneo.

 Individuare e segnalare efficacemente uno o più ingressi alla zona interessata dalle manifestazioni che risultino facilmente utilizzabili da tutti. Essi devono essere nelle immediate vicinanze di aree di parcheggio riservate alle auto al servizio di persone disabili¹, ove possibile, delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;

¹ Vedi, sull'argomento, la Circolare Min. LL.PP. 13.06.1983, n.1030 "Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide".

- Adeguare, all'interno delle zone interessate, uno o più percorsi pedonali per la facile fruizione anche da parte di persone con ridotte o capacità motorie o sensoriali. In particolare non sono considerati accessibili dalle norme vigenti le pavimentazioni irregolari (sterrati, sampietrini, in ghiaia, ecc.)
- Prevedere le attrezzature e i servizi quali telefoni, fontanelle, sistemi per l'informazioni, punti di ristoro, zone d'ombra servizi igienici, in modo che siano utilizzabili da chiunque;
- Predisporre comunque, nei tratti di percorso in forte pendenza, ovvero con scale, gradinate o risalti altimetrici, solidi corrimano di facile prensilità, su entrambi i lati;
- Prevedere In presenza di notevoli dislivelli di quota da superare, qualora non sia stata possibile disporre di rampe con modeste pendenze e contenuta estensione, opportuni impianti meccanici di sollevamento quali "ascensori da cantiere" e/o piattaforme elevatrici²
- Organizzare, per le aree caratterizzate da percorsi di visita di notevole estensione, nelle vicinanze dell'ingresso e dei parcheggi riservati, un "servizio di assistenza" per persone con ridotta mobilità, anche mediante la dotazione di piccoli mezzi elettrici individuali (elettroscooters)³ e/o di veicoli elettrici, per tre o quattro persone (clubcars), condotti su richiesta, da personale addetto.

Quest'ultima direttiva appare particolarmente significativa in quanto II superamento di notevoli distanze, da percorrersi necessariamente a piedi, costituisce, per le persone con difficoltà di deambulazione o con una ridotta autonomia, una notevole "fonte di affaticamento" spesso una vera e propria "barriera".

Alla luce di quanto sopra esposto questa Direzione regionale ritiene che, ai fini di una attenta valutazione da parte dell'Amministrazione competente per l'autorizzazione del progetto, i sopracitati elaborati tecnici debbano essenzialmente <u>contenere</u>:

- Planimetria dell'area oggetto dell'iniziativa in scala adeguata, con l'ubicazione dei parcheggi riservati per le persone disabili. Essi devono essere predisporsi in prossimità dell'ingresso accessibile. Qualora ingresso principale non possa essere reso accessibile occorre individuare un ingresso alternativo che deve comunque essere opportunamente segnalato.
- l'individuazione dei percorsi pedonali interessati alla manifestazione e l'indicazione dei materiali e delle caratteristiche della pavimentazione. Infatti detti percorsi devono comunque consentire un'agevole e sicura utilizzazione, anche mediante

² Al proposito dei cosiddetti ascensori da cantiere, la possibilità di utilizzare tali meccanismi con gli opportuni accorgimenti, si evince dal Documento tecnico del 24/07/2000 predisposto da questo Dipartimento, e ritenuto idoneo dal Min. L.L.PP Infatti, nella conclusione di detto Documento viene precisato:

[&]quot;Si ritiene che, con opportuni adattamenti all'utilizzo (tipologia della cabina, presenza di un operatore a bordo autorizzato ed esperto, garanzia di sicurezza per le persone al di fuori della cabina, ...) gli ascensori da cantiere rispondenti alle normative specifiche, quali la EN 12159-1:1998, siano idonei all'obiettivo preposto:"

³ gli elettroscooters sono piccoli mezzi elettrici monoposto, a tre o a quattro ruote, con velocità compatibile con quella del pedone. Costituiscono un determinante ausilio tecnico, finalizzato a diminuire l'affaticamento a persone con difficoltà di deambulazione o con ridotta autonomia (anziani, incidentati, artrosici, ecc.).

una efficace segnaletica, da parte di persone anziane o disabili, con difficoltà di deambulazione.

- Individuazione, nell'ambito delle costruzioni o degli allestimenti previsti per la fruizione degli eventi, delle zone destinate al pubblico e dei relativi "posti" riservati predisposti per accogliere agevolmente le persone con ridotta mobilità.
- Individuazione delle attrezzature di servizio quali biglietterie, bagni, telefoni, bar, ecc., che, in numero adeguato, devono risultare accessibili a tutti. Per i bagni deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. per ogni nucleo di servizi installato.


Infine si intende rappresentare l'importanza di quanto sopra riportato al fine di poter <u>consentire alla intera cittadinanza la più ampia partecipazione possibile agli eventi e alle manifestazioni</u> in argomento, nel rispetto dei Principi costituzionali, ed ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, tendenti al raggiungimento delle pari opportunità.

In conclusione appare determinante che gli Enti in indirizzo pongano, la massima attenzione all'argomento in oggetto e provvedano a mettere in atto ogni opportuna disposizione ed accorgimento per il rispetto della richiamata normativa vigente per rendere maggiormente efficaci le disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Il Dirigente dell'Area 13/O Arch. Fabrizio Vescovo

Il Direttore Regionale Arch, Massimo Rinversì

> L'Assessore Armando Dionisi



Ad integrazione di quanto contenuto nella Circolare Ass. Urbanistica e Casa n. 21578, del 07.10.02,e specificamente nella nota 2, si ritiene utile riportare di seguito la documentazione relativa al percorso effettuato per chiarire la concreta possibilità di utilizzare particolari tecnologie (ascensori da cantiere, ecc) al fine di ottenere risultati positivi nel superamento di dislivelli da parte di una utenza ampliata.